
	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DOP DELLE VENEZIE

INDICE

1	SCOPO	2
2	CAMPO D'APPLICAZIONE	2
3	GENERALITÀ.....	2
4	MODALITÀ OPERATIVE	2
4.1	ACCESSO AL SISTEMA DEI CONTROLLI	2
4.2	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA.....	3
4.3	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ISPETTIVI	3
4.4	ESITI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO PRESSO LE AZIENDE.....	4
	DECI	4
4.5	SIONI DI CERTIFICAZIONE.....	4
4.6	ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO	4
4.7	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'	4
4.8	RECLAMI	5
4.9	APPELLI/RICORSI	5
4.10	CONTENZIOSI	7
4.11	DIRITTI ED OBBLIGHI DI TC	7
4.12	OBBLIGHI DELL'OPERATORE	7
4.13	RISERVATEZZA.....	9

Redazione	Revisione	Approvazione
Fabrizio Nicolè	Denis Giorgiutti	Fabrizio Nicolè
RGQ TC	DIREZIONE TC	DIREZIONE TC

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

1 SCOPO

Definire le modalità adottate da TRIVENETA CERTIFICAZIONI per fornire le informazioni/regole aggiuntive alle aziende, in merito alle modalità operative da seguire per l'ottenimento della certificazione in relazione ai piani dei controlli.

Queste informazioni rispondono a disposizioni legislative necessarie al processo di certificazione affidato a TC dal MIPAAF, le stesse comunicate per obbligo di legge e sono a integrazione delle comunicazioni obbligatorie relativamente all'incarico ufficiale affidato dall'autorità competente.

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente REG-CERT trova applicazione per i vini appartenenti alla DOP Delle Venezie di cui le aziende richiedono la certificazione.

Il presente REG-CERT si applica a tutti gli operatori partecipanti alla filiera produttiva dei vini in particolare:

- Viticoltori
- Vinificatori
- Imbottiglieri

3 GENERALITÀ

La certificazione dei Vini DOP Delle Venezie e Tre Venezie permette alle aziende la vendita dei prodotti realizzati nel rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione e, specificatamente per la tipologia Pinot Grigio delle Venezie di poter apporre i contrassegni di stato. (Si veda al proposito il REG-CONT)


4 MODALITÀ OPERATIVE

4.1 ACCESSO AL SISTEMA DEI CONTROLLI

L'Operatore si considera iscritto agli elenchi della filiera nel momento in cui perviene a TC la documentazione prevista dal Piano dei Controlli (rivendicazione uve – richiesta certificazione – comunicazione imbottigliamento – richiesta contrassegni di Stato e comunicazioni di movimentazioni di prodotto).

Tutte le aziende che producono prodotti che possono richiedere la denominazione delle Venezie e Tre Venezie possono accedere al processo di certificazione indipendentemente da:

- dimensioni
- ubicazione
- appartenenza a categorie di filiera
- appartenenza a compagini societarie

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

- produzione di altri prodotti certificati da altri ODC

Tale documentazione, debitamente compilata con le informazioni previste comporta tra l'altro:

- l'accettazione del piano dei controlli e del tariffario dove sono indicate le condizioni economiche;
- l'impegno a consentire l'accesso in azienda al personale ispettivo di TC;
- l'impegno a rendere disponibile e a trasmettere la documentazione relativa alla denominazione;
- l'impegno ad uniformarsi alle prescrizioni stabilite da Triveneta Certificazioni (se non oggetto di ricorso);
- l'impegno ad uniformarsi alle prescrizioni stabilite da Triveneta Certificazioni in caso di soccombenza nei ricorsi;
- l'impegno a mantenere il prodotto certificato conforme ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di produzione;
- l'impegno a fornire comunicazioni nei confronti dei propri clienti tali da non indurli in errore nei confronti della certificazione emessa da Triveneta Certificazioni;
- l'impegno ad interrompere l'uso di documentazione inerente la certificazione qualora fosse sospesa o revocata;
- la fornitura di documenti della propria certificazione ai richiedenti nella loro interezza;
- la fornitura di informazioni nei propri documenti aziendali della certificazione in modo coerente con il disciplinare di produzione e con il presente REG CERT;
- l'utilizzo del marchio della certificazione in conformità a quanto previsto dal disciplinare di produzione;
- registri i reclami e le azioni da questi derivati comunicati dalla clientela inerenti la certificazione.

La documentazione pervenuta è soggetta ai criteri previsti per la tutela della riservatezza.

4.2 VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

L'avvio del processo di certificazione avviene dopo che TC ha effettuato il riesame della documentazione presentata dall'azienda per l'accesso al sistema dei controlli, se la stessa documentazione risulta completa e conforme ai requisiti del Disciplinare di Produzione.

Se necessario TC potrà chiedere all'azienda le necessarie integrazioni della documentazione.


Soddisfatti questi requisiti l'azienda è inserita nei Sistemi informatici che governano il sistema dei controlli.

TC valuta la richiesta aziendale e nel caso in cui questa non fosse evadibile, entro 20 giorni dalla data della stessa, comunica immediatamente al richiedente l'impossibilità dell'evasione precisando i termini previsti per l'inizio e la conclusione del processo.

4.3 PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI ISPETTIVI

TC pianifica i controlli ispettivi presso le aziende in relazione ai criteri previsti dal Piano dei controlli.

Nel caso in cui l'azienda dovesse risultare stratta dal campionamento dei controlli annuali, l'ispettore incaricato concorderà con l'azienda la data dell'ispezione aziendale; lo stesso iter avviene nel caso in cui l'azienda richieda un prelievo del campione per l'ottenimento del certificato.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

4.4 ESITI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO PRESSO LE AZIENDE

A seguito dell'esecuzione delle attività di controllo presso le aziende coinvolte (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri) viene redatto un verbale di controllo/campionamento da parte dell'ispettore incaricato.

Il verbale, unitamente all'eventuale documentazione allegata, è sottoscritto dall'operatore aziendale che ne riceve una copia e riconsegnato a TC, per la valutazione degli esiti da parte del Comitato di Certificazione.

4.5 DECISIONI DI CERTIFICAZIONE

In ottemperanza alle norme di accreditamento UNI EN ISO 17065, TC ha costituito il Comitato di Certificazione (CDC), i cui compiti:

- emettere i certificati di conformità/attestazioni di idoneità, di non idoneità chimica, di rivedibilità organolettica e di non idoneità organolettica alla Denominazione per l'attività di certificazione;
- deliberare in merito alle conformità e non conformità emerse durante l'attività di controllo;
- decidere le azioni da intraprendere in riferimento ad eventuali Non Conformità, sia di carattere generale che particolare, che possono emergere dall'espletamento dei controlli ispettivi.

I componenti del CDC sottoscrivono gli impegni previsti da TC relativamente alla riservatezza e al conflitto di interesse.

4.6 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO

A seguito dell'esecuzione delle attività di controllo presso le aziende coinvolte (vinificatori e imbottiglieri) quando previsto dal piano dei controlli, o quando richiesto dalle aziende per la certificazione del prodotto, gli ispettori di TC eseguono un prelievo di campioni.

I campioni sono inviati a Laboratori convenzionati, accreditati secondo la norma UNI EN ISO 17025 per l'esecuzione delle prove analitiche.

I nominativi dei Laboratori sono indicati in un elenco MO04 presente sul sito Internet di TC .


4.7 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'

In ottemperanza alle norme di accreditamento UNI EN ISO 17065, TC ha costituito il comitato di rappresentanza delle parti interessate (CSI).

Tale comitato, chiamato Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è formato da rappresentanti delle seguenti parti interessate:

- Produttori;
- Trasformatori;
- Distributori;
- Consumatori / Rappresentanti di Organizzazioni non governative;
- Enti di regolazione;
- Clienti di TC / Clienti delle Aziende certificate da TC.

Le parti interessate indicano i componenti che entrano nel CSI.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

Il CSI è responsabile della salvaguardia dell'imparzialità di TC relativamente alle attività da questi effettuate in qualità di Organismo di controllo della DOP Delle Venezie in ambito regolamentato.

Nel dettaglio il CSI ha il compito di:

- Contrastare ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una congruente e obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- Affiancare TC nello sviluppo delle politiche di indirizzo generale del proprio operato;
- Fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- Condurre un riesame almeno una volta l'anno in merito all'imparzialità delle attività ispettive e delle decisioni del CDC di TC.

4.8 RECLAMI

In ottemperanza alle norme di accreditamento UNI EN ISO 17065, TC si è dotato di una procedura operativa per la gestione dei reclami/segnalazioni provenienti dalle parti interessate alle attività di certificazione.

I reclami vanno indirizzati per iscritto alla sede di TC, inviando il modulo MO 035 disponibile sul sito interne di TC: www.triveneta.wine

4.9 APPELLI/RICORSI

In ottemperanza alle norme di accreditamento TC UNI EN ISO 17065, ha costituito un Comitato di Appello (ODR) che ha il compito di esaminare le eventuali domande di annullamento presentate dai Soggetti controllati da TC avverso alle decisioni adottate dalla stessa nei loro confronti.

Le decisioni dell' ODR non possono essere in contrasto con quanto previsto dalle regole, dalle norme e dalla legislazione vigente riguardanti il processo di certificazione.


Il pronunciamento dell'ODR è insindacabile e inappellabile all'interno di TC.

4.9.1. Domanda e procedura di ricorso

I ricorsi presentati dai Soggetti controllati avverso le decisioni adottate da TC nei loro confronti si propongono all'attenzione del Presidente dell'ODR con le seguenti modalità:

- utilizzando il modello "MO036 – Presentazione ricorso" compilato ed inviato a mezzo PEC o FAX alla sede di TC, prestando particolare attenzione ai campi contrassegnati come OBBLIGATORI (*), pena **l'inammissibilità del ricorso**. Il modello sopracitato può essere scaricato dal sito web di TC o richiesto alla sede di TC.
- inviando a mezzo PEC o FAX altro atto che dovrà comunque contenere, pena **l'inammissibilità del ricorso**, tutte le informazioni relative ai campi contrassegnati come OBBLIGATORI (*) nel modello "MO036".

Il ricorso deve essere presentato entro massimo 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione che il ricorrente intende impugnare.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

TC invierà all'ODR le proprie controdeduzioni al ricorso presentato entro massimo 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso.

L'ODR, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle controdeduzioni di TC, per il caso di richiesta di audizione pervenuta da almeno una delle parti, fissa, con decreto, l'udienza di discussione e ne dà comunicazione alle parti a mezzo PEC o fax.

All'udienza di discussione le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un delegato a conoscenza dei fatti, conferendo delega scritta allo stesso delegato, completa delle generalità sia del delegato sia del delegante. La delega dovrà recare la data ed essere sottoscritta dal delegante ed essere corredata da copia dei documenti d'identità di entrambi.

Dell'udienza di discussione è redatto verbale in forma sintetica.

In nessun caso il personale di TC, in quanto soggetto coinvolto nel successivo giudizio avanti l'ODR, potrà rilasciare alla parte ricorrente pareri e informazioni circa la correttezza del ricorso.

L'ODR decide sulle domande proposte con il ricorso discusso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di deposito del ricorso.

In particolare si precisa che il Comitato esercita poteri meramente rescindenti sulle decisioni impugnate.

La decisione assunta sarà comunicata alle parti presso i recapiti PEC o fax indicati.

4.9.2. Esiti del ricorso

Nel caso in cui il ricorso non sia dichiarato ammissibile in via preliminare, poiché mancante dei requisiti richiesti, l'ODR al termine del procedimento emetterà una nota di addebito in relazione alla attività svolta, il cui importo sarà posto a carico dell'azienda che ha presentato ricorso.


4.9.3. Inammissibilità

Nel caso di dichiarata inammissibilità del ricorso a mezzo comunicazione della decisione assunta dall'ODR, lo stesso provvederà all'emissione di regolare nota di addebito all'azienda ricorrente per € 200,00, oltre contributi e imposte di legge ove dovute, a titolo di spese per il funzionamento dell'ODR.

4.9.4. Soccombenza

Nel caso di decisione nel merito l'ODR provvederà, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della decisione assunta, a emettere nei confronti della parte risultata soccombente regolare nota di addebito per i compensi e le spese dovute a ciascun componente dell'ODR, secondo i seguenti parametri:

- per il Presidente del Comitato d'appello € 1000,00, oltre contributi e imposte di legge ove dovute, comprensivi di onorario e rimborso spese forfettario,
- per il componente tecnico designato € 500,00 oltre contributi e imposte di legge ove dovute, comprensivi di onorario e rimborso spese forfettario.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

4.9.5. Reciproca soccombenza

Per l'ipotesi di reciproca soccombenza, l'ODR stabilirà la quota parte dovuta da ciascun soccombente e emetterà le regolari note di addebito per i compensi e le spese dovute a ciascun componente dell'ODR, con riferimento ai parametri riportati al punto precedente.

4.10 CONTENZIOSI

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Padova.


4.11 DIRITTI ED OBBLIGHI DI TC

- TC si impegna a condurre, con la diligenza propria del buon professionista, un controllo di conformità rispetto ai requisiti previsti dal Piano di Controllo applicabile.
- TC non assume alcun obbligo circa l'esito positivo del controllo di conformità.
E' espressamente esclusa ogni attività di consulenza nella realizzazione e/o mantenimento da parte dell'Operatore controllato dei requisiti oggetto di controllo di conformità.
- TC opera, nel rispetto della normativa applicabile, secondo criteri d'imparzialità sui quali sorveglia il CSI.
I servizi di TC sono disponibili per qualsiasi Operatore la cui attività sia riferibile alla filiera in cui opera TC.
- TC si impegna ad applicare il tariffario previsto dal D.M. di autorizzazione, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.
- TC si impegna a comunicare agli Operatori interessati eventuali modifiche alle condizioni comunicate.
- TC si riserva di comunicare, qualora ne sia ufficialmente informato tramite atti ufficiali, al proprio CSI, unitamente ad ACCREDIA e al MIPAAF per conoscenza, i casi in cui Operatori controllati siano coinvolti in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o a violazioni di leggi concernenti prodotti finiti e/o servizi erogati o comunque afferenti al prodotto oggetto di controllo.
- Relativamente all'accesso nei locali di eventuali osservatori dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA nell'ambito delle attività di controllo da questo effettuate annualmente su TC, questi potranno intervenire solo sull'operato di TC.
Inoltre TC, nel caso le attività di accreditamento prevedano l'ingresso degli operatori di ACCREDIA presso le aziende ispezionate da TC. TC stessa dovrà acquisire preventivamente il consenso dell'Operatore controllato circa la loro presenza nei siti di sua proprietà.

4.12 OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'Operatore s'impegna:

- a conformarsi – e a mantenersi conforme – a tutti i requisiti di Legge e di natura cogente applicabili alle sue attività produttive,
- a soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste siano comunicate da TC,
- se la certificazione si applica alla produzione in corso, ad assicurare che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto,
- ad adottare tutte le necessarie disposizioni per:

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019


- consentire l'accesso incondizionato al personale di TC per le attività di controllo, compresa la messa a disposizione –ai fini dell'esame- della documentazione e delle registrazioni, l'accesso alle apparecchiature pertinenti, ai siti, alle aree, al personale e a eventuali subappaltatori del cliente,
- rendicontare e gestire i reclami ricevuti dalla propria clientela,
- la partecipazione di osservatori, se applicabile,
- a fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa,
- a non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito a TC e a non fare nessuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che TC possa considerare ingannevole o non autorizzata,
- sotto eventuale sospensione, revoca o scadenza della certificazione, ad interrompere l'utilizzo di tutto l'eventuale materiale pubblicitario contenente qualsiasi riferimento a questa e ad intraprendere le eventuali azioni come richiesto dallo schema di certificazione e qualsiasi altra misura richiesta,
- nel caso di fornitura di copia dei propri documenti di certificazione ad altri, a riprodurli nella loro interezza e come specificato nello schema di certificazione,
- a conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto,
- a mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati dalla propria clientela, concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e a rendere queste registrazioni disponibili a TC quando richiesto e a:
 - intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto riscontrato nei prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione,
 - documentare le azioni intraprese,
- informare TC, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione (es. modifiche a stato giuridico, al metodo di produzione, ecc.).

L'attività di controllo riguarda solo la conformità ai requisiti richiesti dal Piano dei Controlli e non costituisce pertanto un'attestazione del rispetto dei requisiti cogenti.

Di conseguenza la positività del controllo non solleva l'Operatore controllato da alcun obbligo di Legge.

L'Operatore è tenuto a consentire l'accesso incondizionato, ai propri siti di pertinenza, al personale di TC per le attività di controllo.

L'Operatore si impegna a comunicare a TC i casi in cui sia coinvolto in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni di leggi applicabili al prodotto realizzato.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

4.13 RISERVATEZZA

TC si impegna a tutelare e garantire le condizioni di riservatezza verso terzi prescritte dalla legislazione vigente e dalle norme di riferimento, sulla documentazione e sulle informazioni di cui verrà in possesso in tutti i rapporti intercorrenti con l'Operatore interessato.

Qualora pervengano richieste d'informazioni e dati da parte dell'autorità giudiziaria TC darà seguito a tali richieste informando comunque l'Operatore interessato.

In tale ambito ricadono anche le informazioni che pervengono a TC, riguardanti le aziende non provenienti dalle aziende stesse, come per esempio quelle comunicate dal Consorzio di Tutela.

4.14. SALUTE E SICUREZZA

L'Operatore è tenuto a fornire agli ispettori di TC, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività (compresi i DPI previsti e disponibili), al fine di consentire lo svolgimento dei controlli in sicurezza.

4.15. ASPETTI ECONOMICI

Le fonti di finanziamento di TC derivano da:

- applicazione del tariffario per:
 - produzione uve
 - vinificazione uve
 - imbottigliamento vini
 - prelievo vini
 - certificazione
 - analisi
- vendita di contrassegni
- finanziamento da soci

L'Operatore che richiede le certificazioni a TC s'impegna ad eseguire i versamenti, contro presentazione di fattura da parte di TC, secondo le tempistiche e le modalità di pagamento indicate da TC stessa.


L'emissione delle fatture da parte di TC sarà effettuata secondo le modalità indicate da TC stessa.

4.16. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

TC informa gli Operatori (i cui dati personali sono protetti ai sensi della normativa GDPR, del fatto che i dati personali che li riguardano saranno utilizzati per l'esecuzione del rapporto contrattuale, e per l'adempimento dei relativi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile.

Inoltre, l'indirizzo e-mail rilasciato al momento del conferimento dell'incarico o della registrazione al portale potrà essere usato per l'invio di comunicazioni e informazioni riguardanti eventuali servizi aggiuntivi di TC comunque correlati alla certificazione.

In qualsiasi momento, il destinatario potrà interrompere il flusso di tali comunicazioni avvalendosi dell'opzione "cancellami".

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REGOLAMENTO 02 Regole per la Certificazione	03	25/02/2019

In questo caso, l'indirizzo e-mail presente in anagrafica rimarrà utilizzabile per comunicazioni di servizio attinenti le attività di controllo.

I dati saranno gestiti dal personale amministrativo con mezzi elettronici e cartacei, secondo modalità strumentali al perseguimento delle finalità indicate.

I dati dei soggetti della filiera potranno essere comunicati per fini amministrativo/contabili ai Consorzi di tutela delle Denominazioni aventi diritto in base alla normativa vigente, per fini statistico-economici ad altri Consorzi di tutela delle Denominazioni che per l'esercizio della loro funzione fanno richiesta di dati inerenti le loro attività economiche (volumi di produzione), per fini connessi alla verifica del corretto operato di TC agli Organismi che la controllano, e ad altre Autorità pubbliche.

I dati inseriti in anagrafica potranno essere resi pubblici nei casi previsti dalla Legge e nell'ambito di articoli di stampa o contesti di tipo informativo in cui TC rende note le denominazioni di alcuni clienti.

Titolare del trattamento è TC S.r.l. con sede legale in Piazza Liberazione, 325, 35030 - Vò (PD). Per avere chiarezza sulle operazioni indicate e, in particolare, per ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della legge, le aziende controllate possono richiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione, per opporsi al loro utilizzo, per ottenere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art.7 del codice privacy, si potrà effettuare richiesta a TC S.r.l., Piazza Liberazione, 325, 35030 - Vò (PD).